

VOLUNTARY DISCLOSURE, LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI

Le cause ostative

Ci sono altre circostanze, oltre al mancato pagamento del dovuto, che possono incidere sul perfezionamento della procedura?

R.P.

Risponde Stefano Loconte

La risposta è sì.

Vi sono, infatti, ipotesi in cui la mancata definizione della procedura di voluntary disclosure si realizza per volontà dell'amministrazione finanziaria.

In particolare, ciò si verifica allorché la richiesta di accesso si riveli essere incompleta a livello contenutistico o temporale: nel primo caso, il contribuente fornisce un'indicazione soltanto parziale degli illeciti effettivamente commessi e da regolarizzare; nel secondo caso, l'incompletezza delle indicazioni attiene, invece, la mancata considerazione di tutti i periodi d'imposta accertabili al momento della presentazione della richiesta di accesso, così come previsto dalla normativa.

Orbene, la rilevazione di queste «mancanze» porterà l'amministrazione finanziaria a non perfezionare la procedura di voluntary disclosure e a procedere a una nuova verifica fiscale in capo al contribuente, terminata la quale emetterà gli avvisi di accertamento/atti di contestazione senza, disconoscendo qualsivoglia beneficio sanzionatorio. Invece, nell'ipotesi in cui tali circostanze vengano rilevate in un momento successivo al perfezionamento della procedura de qua, l'amministrazione finanziaria, dopo aver provveduto a verificare l'eventuale sussistenza di altre violazioni fiscali poste in essere dal contribuente, disconoscerà i benefici sanzionatori riconosciuti in sede di procedura.

A questo punto al contribuente non resterà che impugnare l'avviso di accertamento/atto di contestazione cercando di dimostrare la validità della procedura di collaborazione già, almeno formalmente, perfezionata.

Al di là delle ipotesi di cui sopra, dobbiamo altresì prendere in considerazione l'eventualità, affatto improbabile, in cui le contestazioni impositive e/o sanzionatorie dell'Agenzia delle entrate risultino affette da vizi di merito, in quanto, per esempio, a parere del contribuente, non conformi alle risultanze documentali prodotte.

In questo caso, sarà invero opportuno procedere ad un forzato non perfezionamento della procedura, attendere l'avviso di accertamento e/o contestazione notificato dall'Agenzia delle entrate e poi successivamente provvedere ad impugnarlo, eccependo l'illegittimità della ricostruzione delle somme effettuata dall'Ufficio, con conseguente richiesta di applicazione dei benefici sanzionatori garantiti dalla procedura di cui alla legge 186/2014.

La donazione mai dichiarata

Qualche anno fa ho ricevuto in donazione un immobile, mai dichiarato, ma non so se aderendo alla voluntary disclosure posso usufruire degli stessi vantaggi che sembra ci siano per quelli ereditati. Posso saperne di più?

A.S.

Risponde Stefano Loconte

In caso di adesione alla procedura di voluntary disclosure, i vantaggi di cui potrà fruire il contribuente, che abbia ricevuto in donazione l'immobile, saranno i medesimi previsti in caso di successione mortis causa. Infatti, sono previste riduzioni



sia per quanto concerne le sanzioni per la mancata compilazione del quadro RW (violazione degli obblighi dichiarativi di monitoraggio fiscale), sia per quanto riguarda le sanzioni relative alle imposte sui redditi, per gli eventuali proventi scaturenti dall'immobile in questione.

È da precisare, tuttavia, che prima dell'entrata in vigore del dlgs 78 del 2009, gli investimenti all'estero di natura non finanziaria (fra cui vi rientrano gli immobili) dovevano essere indicati nel quadro RW solo nel periodo d'imposta in cui avevano prodotto redditi imponibili in Italia.

A partire dall'anno imposta 2009 (Unico 2010), invece, l'obbligo è stato esteso anche agli immobili solo potenzialmente suscettibili di produrre redditi e tenuti a disposizione.

Infine, giova ricordare che l'adesione alla voluntary disclosure non permette comunque di sanare le eventuali imposte di successione e donazioni dovute.

Il metodo forfettario

Sono possessore di un conto corrente in Svizzera che ammonta all'incirca a 1.500.000 euro. Mi hanno consigliato di utilizzare il metodo forfettario. In cosa consiste? È sempre applicabile?

L.B.

Risponde Stefano Loconte

La legge sulla collaborazione volontaria, prevede espressamente due modalità di calcolo per la determinazione dei rendimenti finanziari: i) il metodo analitico; ii) il metodo forfettario. Tale ultimo strumento di calcolo dei rendimenti può essere applicato in luogo della determinazione analitica, solo nel caso in cui ci si trovi dinanzi a rendimenti la cui media delle consistenze non abbia superato i 2 milioni di euro al termine di ciascun periodo d'imposta. Questa modalità non è esclusa per quelle movimentazioni che pur avendo superato tale soglia durante l'arco dell'anno d'imposta, siano rimaste entro tali limiti (o al di sotto di essi). Tuttavia, in attesa di chiarimenti, tale metodologia di calcolo sembra non sia applicabile in vista di una cosiddetta voluntary interna, dal momento che non è stata richiamata dalle disposizioni relative alla voluntary disclosure nazionale. Infatti, per espressa disposizione della lettera, ci si riferisce alle sole attività finanziarie, che si ricollegano unicamente ai rendimenti relativi alle movimentazioni su consistenze estere.

Infine, il metodo cosiddetto forfettario, che è applicabile ai soli rendimenti finanziari e non anche alle somme apportate al conto corrente, consiste nella determinazione di un reddito imponibile presunto calcolato applicando un tasso di rendimento del 5% sul valore complessivo delle consistenze estere detenute in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale al termine di ciascun anno; l'imposta è determinata mediante l'applicazione dell'aliquota del 27% su tale rendimento presunto.

I LETTORI POSSONO INVIARE
I PROPRI QUESITI SU: WWW.ITALIAOCCL.IT/VOLUNTARY

Sponsorizzato da UBS Italia
www.ubs.com/voluntary